

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2047

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCHIRRU, BELLANOVA, BENZONI, DATO, DE BIASI, DI SALVO,
D'IPPOLITO VITALE, FADDA, FASCIANI, CINZIA MARIA FONTANA,
INTRIERI, MIGLIOLI, RAMPI, SAMPERI, SANNA, SASSO, SCOTTO,
SERVODIO**

Disposizioni in materia di adeguamento dei trattamenti pensionistici e delle indennità in favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio

Presentata il 12 dicembre 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — Immagini di sofferenza e ricordi dolorosi tornano puntualmente ad affacciarsi alla nostra mente, e ci turbano, ogni volta che riecheggiano in quest'Aula le espressioni di disappunto e di dolore per fatti cruenti di terrorismo politico o di altra causa.

Sempre meno però purtroppo il nostro turbamento raggiunge livelli di profonda partecipazione allorché il massimo tra gli eventi tragici vissuti dal nostro Paese, l'ultima guerra, torna ad essere rievocato e rivissuto da noi tutti, attraverso l'esame dei trattamenti pensionistici di coloro che ne sono stati le vittime: cittadini italiani che testimoniano l'aberrante violenza della guerra ancora oggi con i segni evidenti delle mutilazioni e delle invalidità subite.

Ma tale disposizione d'animo, che non manca di ingenerare in noi un moto di

ribellione verso ogni forma di violenza in genere, e contro la guerra in particolare, non può non stimolarci a porre delle domande e a riflettere sul come, e in qual misura, il Paese ha fin qui provveduto a lenire le conseguenze della guerra, almeno per quanto attiene al risarcimento dei danni fisici e morali degli invalidi di guerra.

Alle varie emergenze, ai molti periodi di congiuntura che hanno incalzato con ritmo vieppiù serrato l'economia del Paese negli ultimi decenni, si deve soprattutto imputare la mancata destinazione di congrui stanziamenti finalizzati ad una revisione globale e definitiva dei trattamenti pensionistici di guerra. Si aggiungano poi alcuni errori d'impostazione finora commessi nell'affrontare la materia, si avrà così la chiave per comprendere come,

dopo sessanta anni dalla fine della guerra, si debba ancora rispondere in modo precario alle pressanti e più che giuste richieste di quelli tra gli invalidi più gravemente colpiti. Pertanto, proprio ai maggiormente colpiti, la presente proposta si rivolge con l'aumento percentuale di talune voci del loro trattamento pensionistico, con l'introduzione di una più favorevole valutazione del risarcimento dovuto in relazione alla gravità di talune invalidità e per gli effetti da esse derivanti. Inoltre, come riflesso, mira a migliorare il trattamento riservato alle vedove e agli orfani dei caduti e dei grandi invalidi. Entrando ora nel merito della proposta in esame, si rileva lo sforzo di contenere i miglioramenti economici, in considerazione della situazione economica in cui versa il Paese, miglioramenti che, di certo, non tengono conto del perduto potere d'acquisto intervenuto in venticinque anni dall'ultimo provvedimento legislativo emanato in materia, ma che, tuttavia, non può ignorare le esigenze di una benemerita categoria e, soprattutto, quelle di un centinaio circa di pluriminorati, i quali, vivono ogni ora del giorno e della notte, le drammatiche conseguenze che la cecità comporta quando è accompagnata dalla mancanza degli arti superiori, dalla sordità o dalla mancanza di un arto; situazioni, quelle ora elencate, che solo simbolicamente sono state rivalutate dalla legge 29 dicembre 1990, n. 422.

Passiamo ora, ad esaminare, articolo per articolo, i contenuti della presente proposta di legge.

Con l'articolo 1 si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un'aumento del 20 per cento dell'assegno di superinvalidità, riservato ai soli grandi invalidi. Si tratta di un assegno di cui fruivano, al 31 dicembre 2005, 7.000 soggetti circa, ovvero coloro colpiti da cecità, amputazione dei quattro arti, tetraplegia, e via via fino alla sordità bilaterale assoluta.

Con l'articolo 2, si propone un aumento del 20 per cento sull'assegno di cumulo d'infermità di cui fruivano, al 31 dicembre 2005, circa 3.000 grandi invalidi, assegno

dovuto per la coesistenza di una o più invalidità aggiuntive a quella principale.

Con l'articolo 3, s'intende sostituire l'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, per dare a categorie bisognose di una particolare e continua assistenza, segnate dalla coesistenza delle più gravi infermità, un più equo risarcimento degli indescrivibili disagi da essi quotidianamente vissuti. Stiamo parlando di uomini colpiti da due o più gravissime superinvalidità: ciechi/amputati degli arti superiori, ciechi/amputati degli arti inferiori, ciechi/sordi, amputati dei quattro arti, ciechi/monoamputati. Ve n'è quanto basta per intuire, un volta posti di fronte a situazioni così drammatiche, di totale perdita persino della più elementare autosufficienza, come sia nostro dovere provvedere nel modo e nella misura tali da permettere, nei confronti dei più gravi, la diuturna presenza al loro fianco di almeno quattro persone che si avvicendino fino a coprire le ventiquattro ore del giorno: si dovrà trattare ovviamente di persone scelte e retribuite dall'invalido stesso, vista la delicatezza del rapporto che deve tra loro instaurarsi. Si tratta di circa centotrenta pluriminorati.

Con l'articolo 4, si prevede che al decesso della vedova del grande invalido l'assegno supplementare, dalla stessa fruito in vita, sia esteso in favore degli orfani minorenni, degli orfani totalmente inabili e degli orfani maggiorenni, purché frequentino l'università.

Con l'articolo 5, al fine di sollevare la famiglia del grande invalido dal disagio economico in cui si trova improvvisamente al suo venir meno, si prevede la corresponsione in favore del coniuge superstite o, in sua assenza, in favore degli orfani di cui all'articolo 4, di una annualità del trattamento complessivo percepito in vita dal dante causa, decurtato dell'indennità di assistenza e di accompagnamento.

Con l'articolo 6, si istituisce un assegno integrativo pari al 50 per cento dell'assegno di cumulo, purché vicariante, percepito in vita dal grande invalido, in favore del coniuge superstite o degli orfani, quale riconoscimento della maggiore assistenza

prestata al dante causa. Trattasi di mutilazioni ed infermità definite vicarianti in quanto lesive della già scarsa autonomia della persona affetta da cecità bilaterale assoluta (ad esempio la sordità, l'amputazione di arti superiori o inferiori ed altre diverse mutilazioni).

L'articolo 7 riconosce, in assenza degli aventi titolo, al familiare o ad altra persona convivente, che dimostri di aver provveduto gratuitamente, negli ultimi cinque anni di vita all'assistenza del grande invalido, il trattamento di reversibilità. Tanto si propone come atto di doverosa riconoscenza nei confronti di chi, ha, a questo fine, dedicato almeno cinque anni della propria esistenza per puro spirito di solidarietà.

Con l'articolo 8, si estendono i miglioramenti economici, di cui agli articoli 1, 2 e 3, ai grandi invalidi per servizio,

come previsto dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13. Tanto appare necessario onde evitare interpretazioni riduttive della citata legge.

Con l'articolo 9, si valuta in 36 milioni di euro l'onere finanziario della presente proposta di legge, per ciascuno degli anni 2007-2009. In merito, va sottolineato, che stante l'età dei destinatari del provvedimento in parola, la cui diminuzione si aggira intorno al 16 per cento annuo, l'onere sopra indicato è soggetto ad una inevitabile riduzione.

Onorevoli colleghi, a chiusura della presente relazione, cogliamo l'occasione per formulare l'auspicio che l'approvazione della presente proposta di legge possa costituire un significativo segno di solidarietà e di rispetto delle esigenze di coloro che a causa della guerra hanno subito mutilazioni ed invalidità più gravi e penalizzanti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Nuovi importi degli assegni di superinvalidità).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli assegni di superinvalidità in atto previsti dalla tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre, 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 20 per cento.

ART. 2.

(Nuovi importi degli assegni per cumulo d'infermità).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli assegni di cumulo di infermità in atto previsti dalla tabella F allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 20 per cento.

ART. 3.

(Modifica dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656).

1. L'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — *(Indennità di accompagnamento aggiuntiva).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, per far fronte alle particolari necessità di assistenza dei grandi invalidi è corrisposta una speciale indennità aggiuntiva, non reversibile, nelle seguenti misure mensili:

a) euro 4.500 in favore dei grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata

da altra invalidità contemplata nei numeri 1) e 2) della lettera A-bis) della tabella E allegata al testo unico in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nonché dei grandi invalidi affetti dalla perdita anatomica o funzionale dei quattro arti fino al limite della perdita delle due mani e dei due piedi insieme;

b) euro 2.500 in favore dei grandi invalidi ascritti alla lettera A, n. 1) della tabella E allegata al testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che abbiano riportato per causa di guerra anche alterazioni dell'apparato uditivo comportanti sordità assoluta e permanente, oppure insorta posteriormente all'evento invalidante;

c) euro 1.500 in favore dei grandi invalidi ascritti alla lettera A, n. 1) della tabella E allegata al testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che abbiano riportato per causa di guerra anche la perdita di un arto fino al limite di una mano o di un piede o la sua perdita funzionale.

2. L'indennità di cui al presente articolo è cumulabile con l'indennità di assistenza e di accompagnamento prevista dall'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e usufruisce dell'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono abrogati ».

ART. 4.

(Estensione dell'assegno supplementare).

1. I figli maggiorenni totalmente inabili, di cui all'articolo 45 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, hanno diritto a percepire anche l'assegno supplementare di cui all'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, a prescindere dalle condizioni previste a carico del coniuge superstite.

2. L'assegno supplementare di cui al comma 1 spetta altresì agli orfani minorenni nonché agli orfani maggiorenni, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età che risultino essere iscritti all'università o ad istituti superiori equiparati.

ART. 5.

(Trattamento speciale in favore del coniuge e degli orfani dei grandi invalidi di guerra).

1. Al coniuge superstite del grande invalido deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge o, in sua assenza, agli orfani di cui articolo 4, spetta, per la durata di un anno, un trattamento speciale di importo pari a quello complessivo percepito in vita dal dante causa, compresi i relativi assegni accessori, ad eccezione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento di cui al primo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Alla scadenza di tale periodo, agli aventi diritto spetta il trattamento di reversibilità previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 6.

(Reversibilità dell'assegno di cumulo).

1. Ai soggetti di cui all'articolo 4 della presente legge, è riconosciuto in aggiunta al trattamento pensionistico di reversibilità, un assegno integrativo pari al 50 per cento dell'assegno di cumulo percepito in vita dal dante causa, a condizione che l'invalidità che ha dato origine a detto cumulo abbia avuto carattere vicariante con invalidità principale, ai sensi dell'ul-

timo capoverso della lettera *f*) dei criteri per l'applicazione delle tabelle A, B e E, di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica dicembre 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

ART. 7.

(Familiare convivente).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento di reversibilità previsto dalla normativa vigente in favore della vedova e degli orfani dei grandi invalidi di guerra, è riconosciuto, in assenza degli aventi titolo, al familiare o ad altra persona convivente che dimostri di avere provveduto gratuitamente, negli ultimi cinque anni di vita, all'assistenza del grande invalido.

ART. 8.

(Estensione dei miglioramenti economici ai grandi invalidi per servizio).

1. Ai sensi della legge 29 gennaio 1987, n. 13, i miglioramenti economici previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge in favore dei grandi invalidi di guerra, si applicano ai medesimi assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato, nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato.

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 36.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

